



BANDO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2019-20, 2020-21, 2021-22

IL DIRETTORE

Vista la nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3154 del 9/06/2011, avente ad oggetto "graduatorie d'istituto";

Vista la nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3516 dell'1/07/2011, ad integrazione della precedente;

DISPONE

Art.1

Indizione procedura pubblica

È indetta presso il Conservatorio di musica "E.R. Duni" di Matera una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di graduatorie di istituto per i seguenti settori artistico-disciplinari:

CODI/02 – CHITARRA.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato Modello A, dovranno essere indirizzate al Direttore del Conservatorio Statale di Musica "E.R. Duni" di Matera, e **pervenire entro e non oltre il giorno 06 ottobre 2019**, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Conservatorio sito in Piazza del Sedile s.n.c. , Matera ;
- tramite raccomandata A.R. (per la quale modalità **farà fede il timbro di ricezione dell'Ufficio postale accettante**) al seguente indirizzo: Conservatorio di Musica "E.R. Duni" – Piazza del Sedile s.n.c. – 75100 Matera. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Domanda di inserimento in graduatoria di Istituto per l'insegnamento di CODI/02 – CHITARRA.**

Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a. cognome e nome;
- b. data e luogo di nascita;
- c. cittadinanza;
- d. codice fiscale;
- e. indirizzo di residenza, recapito/i telefonico/i ed indirizzo e-mail;
- f. di essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;
- g. estremi esatti della graduatoria per la quale intende concorrere;



- h. eventuale domicilio eletto ai fini della procedura (preferibilmente in Italia anche per gli stranieri);
- i. per i candidati stranieri: possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana.

E' necessaria la sottoscrizione autografa della domanda, a pena di nullità della stessa.

Comportano inoltre l'inammissibilità della domanda, ovvero l'esclusione dalla procedura, il mancato rispetto dei termini della presentazione della domanda e la presenza di alterazioni apportate nella documentazione, originale o in copia.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, la mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 4

Documentazione delle domande

Gli aspiranti devono allegare a ciascuna domanda:

1. Fotocopia di un documento di identità;
2. Copia del codice fiscale;
3. Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio (Modello B);
4. Elenco dei titoli artistico culturali e professionali specificatamente attinenti all'insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria, **nel numero massimo di 50**.
5. Eventuale elenco, con firma autografa, di altri titoli e documenti che il candidato ritiene utili ai fini dell'inserimento in graduatoria. Per ottenerne il riconoscimento il candidato dovrà produrre le relative certificazioni o attestazioni, ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la certificazione ovvero l'autocertificazione sottoscritta con firma autografa, ovvero siano dichiarati dati non veritieri. Non sono valutabili i titoli di servizio per i quali non sia precisata la natura, il riferimento alla procedura selettiva pubblica da cui il contratto è scaturito e, per i contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, il numero di ore di effettivo servizio.

Non sono valutabili i titoli artistico-culturali e professionali mancanti di firma autografa, ovvero, per i quali, siano riportate dichiarazioni mendaci.

Tutte le pubblicazioni e tutti gli eventuali titoli e documenti validi, inviati in copia, devono essere corredati da una dichiarazione di conformità all'originale resa dal candidato sotto la propria responsabilità.

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria, e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Per i candidati stranieri, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

La Commissione esaminatrice ha la facoltà, per ciò che riguarda i titoli artistico-culturali e professionali, ove lo ritenga necessario, ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o supporti informatici) dei titoli dichiarati, entro il termine perentorio di dieci giorni. Ciò al fine di limitare il gravoso onere dell'invio di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può produrre direttamente in allegato alla domanda. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto ai fini della valutazione.



Art. 5 ***Valutazione dei titoli***

La valutazione dei titoli è effettuata ai sensi della Tabella allegata alla nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3154 del 9.06.2011.

Art. 6 ***Commissioni esaminatrici***

La Commissione per la valutazione dei titoli è nominata con decreto del Direttore ed è composta dal Direttore del Conservatorio di Musica che la presiede o da suo delegato e da due docenti appartenenti al medesimo settore artistico - disciplinare corrispondente a quello della graduatoria.

Nel caso di mancanza nell'organico d'istituto di docenti appartenenti al medesimo settore artistico - disciplinare corrispondente a quello della graduatoria si ricorrerà a titolari di discipline simili o affini in servizio presso l'Istituzione o presso altre Istituzioni AFAM.

Art. 7 ***Adempimenti delle Commissioni***

La Commissione giudicatrice determina preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti allegata alla nota della Direzione Generale A.F.A.M. prot. 3154 del 9.06.2011. La graduatoria dei candidati per lo specifico settore artistico-disciplinare è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 punti per i titoli artistico - culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie e vengono inseriti in un elenco alfabetico dei non idonei, pubblicato contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.

In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.

Art. 8 ***Pubblicazione della graduatoria***

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera e sul sito internet www.conservatoriomatera.it e sul sito afam.cineca.it.

Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Le graduatoria definitiva è affissa all'albo del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera e pubblicata sul sito internet www.conservatoriomatera.it e sul sito afam.cineca.it.

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 9 ***Validità delle graduatorie***

Le graduatorie hanno validità fino alla approvazione del Regolamento governativo recante la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle Istituzioni AFAM ed, in ogni caso, non oltre triennio accademico 2019/20, 2020/21, 2021/22.



Art. 10

Custodia titoli inviati

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva e, fatti salvi i casi di contenziosi in atto, qualora l'aspirante non richieda, a proprie spese, la restituzione della documentazione, il Conservatorio di Musica non assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Il Conservatorio di Musica si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione dei rapporti di lavoro.

Ai sensi del vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Personale del Conservatorio di Musica, per le finalità di gestione della procedura e sono trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo.

La notifica dei predetti dati è obbligatoria al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 12

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Istituto può procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.

Art. 13

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio "E.R.Duni" di Matera.

**Il Direttore**
(M^o Saverio Vizziello)
